

MICHELE BONETTI
AVVOCATO & PARTNERS
Via San Tommaso D'Aquino, 47 - 00136 ROMA
Ph. 06.3728853 - Fax 06.64564197
www.avvocatomichelebonetti.it

Numero 00958/2015 e data 26/03/2015 Spedizione



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 11 marzo 2015

NUMERO AFFARE 00364/2015


OGGETTO:

Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da



AVV. MICHELE BONETTI
Via San Tommaso D'Aquino, 47
00186 ROMA
Tel. 06.3720853 - Fax 06.64564197



contro Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca - Cineca, Universita'
degli Studi Federico II di Napoli, Universita' degli Studi di Bari, Universita' degli

Studi di Firenze, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università Cattolica Sacro Cuore di Roma, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Verona, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Pavia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Università Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Trieste, Seconda Università degli Studi di Napoli, Università degli Studi di Chieti G.D'Annunzio, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Catanzaro - Magna Grecia, Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi Tor Vergata di Roma, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Catania, Università del Piemonte Orientale, Università degli Studi De L'Aquila, e nei confronti di Alessandra Fontò, Giulia Peserico, Rosalba Maffucci, Stefano Gabriele, Daniela Stringa, Mariachiara Simioni, Sabrina Saraceni, Ilaria Montanari, Andrea Rabensteiner, Fabio Petricca, Chiara Di Giovanni, Giulia Deangelis, Valentina Barocci, Stefania Sipala, Mario Pasquali, Martina Rattin, Laura Lanotte, Giulia Muzzo, Gioia Torin, Agnese Bursomanno, Daniela Cimmaruta, Paola Arena, Francesca Bevilacqua, Marco Poletti, Leila Oppezzi, Alessandro Belpiede, avverso bando per laureati in medicina e chirurgia per accedere alle scuole di specializzazione in medicina per l'a.a 2013/2014;

LA SEZIONE

MICHELE BONETTI
AVVOCATO & PARTNERS
Via San Tommaso D'Aquino, 47 - 00136 ROMA
Ph. 06.3728853 - Fax 06.64564197
www.avvocatomichelebonetti.it

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in oggetto, depositato in data 5 marzo 2015;

Visto l'art. 11 del d.P.R. n. 1199 del 1971;

Esaminati gli atti e udito il relatore, presidente Sergio Santoro;

Premesso e considerato:

- che il ricorso in epigrafe, recante anche l'istanza di sospensiva, è stato presentato direttamente a questo Consiglio di Stato;
- che, ordinariamente e all'infuori di detta procedura di presentazione diretta del ricorso straordinario prevista dal citato articolo 11, in sede consultiva, gli atti di ricorso e i relativi allegati devono essere trasmessi al Consiglio di Stato dal Ministero competente (articolo 49 del regolamento emanato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444), accompagnandoli con la richiesta del parere di competenza di quest'ultimo;
- che l'articolo 3, comma 4, della legge 21 luglio 2000 n. 205, che ha disciplinato la sospensione cautelare dell'atto impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dispone che "la sospensione è disposta con atto motivato del Ministero competente ai sensi dell'articolo 8 del d. P.R. n. 1199 del 1971, su conforme parere del Consiglio di Stato";
- che il ricorso è assistito dal necessario fumus boni juris;
- che l'esecuzione del provvedimento impugnato reca grave e irreparabile danno agli interessati;
- che l'Amministrazione dovrà riferire per la decisione di merito con apposita Relazione, entro i tempi più ridotti possibili con specifico riferimento anche al profilo della tempestività del ricorso;
- in ossequio al diritto d'accesso, la Relazione ministeriale, indirizzata all'Amministrazione ai sensi dell'art. 49, comma 2 del r.d. 21 aprile 1942, n. 444, dovrà essere comunicata alla parte ricorrente insieme agli atti ad essa eventualmente allegati, assegnando un congruo termine per repliche e controdeduzioni;
- l'Amministrazione, infine, invierà alla Sezione la propria Relazione, unitamente alle eventuali controdeduzioni delle parti o, in difetto, la comunicazione attestante la loro mancata presentazione.

P.Q.M.

Esprime il parere che l'istanza cautelare debba essere accolta, con ammissione temporanea dei ricorrenti alle scuole di specializzazione in medicina, fino alla decisione di merito.

Invita l'Amministrazione a provvedere con la massima sollecitudine possibile agli adempimenti di cui in motivazione, rinviando nelle more l'esame del merito del ricorso.

Manda alla segreteria per la trasmissione del presente parere alla parte ricorrente.

IL PRESIDENTE ED ESTENSORE

Sergio Santoro

IL SEGRETARIO

Marisa Allega

MICHELE BONETTI
AVVOCATO & PARTNERS
Via San Tommaso D'Aquino, 47 - 00136 ROMA
Ph. 06.3728853 - Fax 06.64564197
www.avvocatomichelebonetti.it